

Riscatto degli anni assicurativi

Settembre 2014

Scheda informativa per gli assicurati

Un versamento volontario consente agli assicurati di integrare il monte contributivo versato al proprio istituto di previdenza per colmare le lacune previdenziali e incrementare il proprio avere di vecchiaia e quindi anche le prestazioni assicurative. I versamenti volontari nella previdenza professionale consentono di potenziare la copertura assicurativa e di usufruire al tempo stesso di interessanti vantaggi fiscali.

Principio

I versamenti volontari nella cassa pensione (riscatti) consentono di colmare del tutto o in parte le lacune esistenti nella previdenza regolamentare. L'effettuazione di versamenti volontari consente inoltre di usufruire di interessanti vantaggi fiscali.

Quando effettuare un versamento volontario

Per colmare vuoti previdenziali dovuti a

- considerevole aumento retributivo
- interruzione dell'attività lavorativa per maternità, soggiorno all'estero, studio o disoccupazione (mancanza di anni contributivi)
- adesione a una cassa pensioni dopo il 25° anno di età

Importante

- L'importo versato a titolo di riscatto degli anni contributivi può essere prelevato anticipatamente, dopo tre anni dal versamento, nei casi specifici previsti dalla legge.
- Il diritto in materia previdenziale non consente il prelievo in forma di capitale delle prestazioni risultanti dal versamento volontario nei tre anni successivi al versamento stesso (ad es. per pensionamento, finanziamento abitazione di proprietà, erogazione in contanti per passaggio ad attività autonoma o trasferimento dalla Svizzera).

- I fondi della previdenza professionale già prelevati per l'acquisto dell'abitazione devono essere interamente rimborsati prima di poter effettuare versamenti volontari.
- Le persone provenienti dall'estero che non sono mai state affiliate a un istituto di previdenza in Svizzera non possono effettuare, nei primi cinque anni di permanenza, versamenti volontari per un importo annuo superiore al 20% del salario assicurato.
- L'importo massimo consentito per i versamenti volontari viene ridotto di un importo pari alla parte dell'avere del pilastro 3a che supera il tetto fissato nella tabella dell'Ufficio federale delle assicurazioni (UFAS).
- Il calcolo dell'importo massimo dei versamenti volontari tiene conto di eventuali averi presso altre casse pensioni, su conti o polizze di libero passaggio.

Le regole sopra menzionate non si applicano ai versamenti volontari volti a ricostituire la posizione previdenziale in seguito a divorzio o scioglimento di unione domestica registrata.

Versamenti volontari: regime fiscale

I versamenti volontari sono certificati dall'istituto di previdenza interessato e possono essere dedotti dalle imposte dirette di Confederazione, Cantoni e Comuni.

Fino al momento del prelievo, l'aveve, versamenti inclusi, è esente dall'imposta patrimoniale, sul reddito e preventiva. Lo stesso è soggetto a imposizione fiscale solo al momento dell'erogazione; in caso di erogazione sotto forma di capitale viene applicata un'aliquota ridotta. L'erogazione sotto forma di rendita viene tassata insieme al resto del reddito.

La deduzione fiscale dei versamenti volontari non è invece ammessa dalle autorità se il capitale della previdenza professionale viene prelevato entro i tre anni successivi al pagamento degli stessi. La maggior parte delle autorità fiscali considera tuttavia i rapporti previdenziali del secondo pilastro nel loro complesso, per cui non è rilevante se il prelievo del capitale interessa lo stesso istituto di previdenza presso il quale è stato effettuato il versamento. L'autorità fiscale competente annulla a posteriori la deduzione fiscale relativa ai versamenti effettuati, andando a sommare il relativo importo al reddito imponibile dell'assicurato.*

La deducibilità fiscale dei versamenti volontari e le conseguenze fiscali dei prelievi di capitale effettuati nei tre anni successivi ai versamenti vengono valutate dalle autorità fiscali competenti per l'assicurato. Spetta unicamente all'autorità fiscale decidere circa la legittimità della deduzione fiscale. L'istituto di previdenza non può influenzare tale decisione e, di conseguenza, non si assume alcuna responsabilità.

Prestazione complementare in caso di decesso (opzionale)

Sulla base di un regolamento speciale che deve essere approvato dalla **commissione previdenziale**, il piano previdenziale può prevedere, in caso di decesso dell'assicurato prima del pensionamento, l'erogazione dei versamenti volontari in forma di capitale indipendentemente da altre rendite per superstiti.

In caso di **decesso** dell'assicurato **prima del pensionamento**, questo capitale viene erogato ai superstiti in aggiunta a un'eventuale rendita per superstiti o capitale di decesso.

Al momento del **pensionamento** la persona assicurata può richiedere che i versamenti volontari effettuati vengano erogati come capitale oppure vengano convertiti in una rendita di vecchiaia insieme all'aveve di vecchiaia accumulato.

I versamenti volontari rientrano nella componente sovraobbligatoria dell'aveve di vecchiaia e sono remunerati in modo corrispondente per la durata del contratto assicurativo.

Come procedere

- Il consulente esaminerà se sussistono i requisiti necessari per un versamento volontario, calcolandone inoltre l'importo massimo consentito.
- A tale scopo è necessario compilare il modulo «Richiesta di versamento volontario all'istituto di previdenza».
- L'importo deve essere versato soltanto dopo aver ricevuto il calcolo relativo alla propria posizione e nel rispetto della cifra massima ivi stabilita.
- A versamento avvenuto, l'assicurato riceve la certificazione a fini fiscali.

* Per ulteriori informazioni vedere il modulo «Richiesta di versamento volontario all'istituto di previdenza».